

# Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email [info@cafassofigli.it](mailto:info@cafassofigli.it)

Napoli, li 31 luglio 2008

Circolare informativa n° 46/2008

**A tutte le Aziende Assistite  
Loro sedi**

Urgentissimo

## **CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE**

Facendo seguito alla ns. circolare n. 30/2008 del 16 aprile 2008 “Credito d'imposta”, abbiamo ritenuto opportuno formulare degli ulteriori approfondimenti sulla materia emersi da una specifica circolare dell'Agenzia delle Entrate.

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

**I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tutti i datori di lavoro che, nel 2008 incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato.**

Rientrano nell'agevolazione le seguenti categorie di contribuenti:

- esercenti arti e professioni;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori commerciali;
- società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione;
- enti pubblici o privati commerciali;
- enti pubblici o privati non commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché soggetti non residenti, per le stabili organizzazioni nel territorio dello stato italiano;
- condomini;
- altri datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, come ad esempio, le persone fisiche che, pur non esercitando attività d'impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti.

**Non possono beneficiare dell'agevolazione, organi ed amministrazioni dello Stato, delle Province e dei Comuni.**

## **AREE AMMESSE AL BENEFICIO**

Il credito d'imposta spetta per le nuove assunzioni, nelle seguenti regioni: "Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Abruzzo e Molise e per gli anni 2008, 2009 e 2010".

## **CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

L'accesso al credito d'imposta è subordinato al rispetto di specifiche condizioni.

**"I lavoratori assunti per coprire nuovi posti di lavoro, non devono aver mai lavorato prima, ovvero abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente, siano portatori di handicap o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato".**

Le condizioni relative alla prima parte – "non devono aver mai lavorato prima" "essere in procinto di perdere l'impiego precedente" – riguardano lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in servizio presso aziende interessate da procedure fallimentari e simili.

Le condizioni relative alla seconda parte – "portatori di handicap" e "lavoratrici donne" – riguardano:

- i lavoratori portatori di handicap ai sensi della Legge 104/1992, tali lavoratori rientrano nella condizione di "lavoratore disabile" recata dal regolamento CE 2204/2002;
- lavoratrici donne che rientrano nella definizione di "lavoratore svantaggiato", ovvero donna residente nelle aree geografiche di cui all'art. 2, lett. f) punto xi) del reg. CE n. 2204/2002 della Commissione.

Altre condizioni per l'ammissibilità al beneficio sono le seguenti:

- devono essere rispettate le prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali;
- devono essere rispettate le norme in materia di salute e sicurezza previste dalle disposizioni vigenti;
- è necessario che il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo;
- non costituiscono causa di inammissibilità all'agevolazione per riduzione della base occupazionale i "raggiunti limiti di età pensionabile", "le dimissioni volontarie", e "il licenziamento per giusta causa".  
Tale disposizione ha come scopo quello di contrastare eventuali riduzioni fittizie della base occupazionale effettuate esclusivamente per fruire del credito d'imposta al momento della nuova assunzione di lavoratori precedentemente licenziati, senza che ci sia incremento della base occupazionale.
- nell'ipotesi in cui un'impresa subentri ad un'altra nella gestione di un servizio pubblico o privato, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita;
- qualora il datore di lavoro sia in possesso della regolarità contributiva (DURC) nel momento in cui va a fruire del beneficio.

## **DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

### ***Incremento e determinazione della base occupazionale***

Come già detto in precedenza, la concessione del credito d'imposta spetta: "ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il

*numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate”.*

In effetti, il datore di lavoro per poter accedere al beneficio relativo al credito d'imposta, deve incrementare - mediante nuove assunzioni - il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (tempo pieno e parziale), impiegati nelle aree svantaggiate rispetto alla base occupazionale di riferimento (numero dei dipendenti a tempo indeterminato occupati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007 nelle aree svantaggiate).

Tale incremento va verificato:

- sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui è impiegato il nuovo lavoratore;
- sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.

Lo scopo della norma è quello di evitare che l'incremento del numero dei dipendenti di uno stabilimento, ufficio o sede possa essere controbilanciato da decrementi del numero dei dipendenti impiegati dal datore di lavoro in altre aree ammesse al beneficio.

Per quanto riguarda l'incremento della base occupazionale, in ipotesi di società controllate o collegate, si fanno le seguenti precisazioni: *“l'incremento della base occupazionale va considerato al netto dei decrementi verificatisi in società controllate e collegate o facenti capo – anche per interposta persona – allo stesso soggetto”.*

Anche in questo caso lo scopo della norma è quello di evitare che eventuali incrementi della base occupazionale di un'impresa siano controbilanciati da decrementi della base occupazionale di altre società del gruppo o facenti capo allo stesso soggetto.

In relazione ai soggetti che svolgono più attività per le quali assumono la qualità di datori di lavoro, *l'incremento occupazionale è determinato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nella globalità delle attività dallo stesso esercitate.*

Per i soggetti che assumono la qualità di datori di lavoro - a partire dal 1° gennaio 2008 – *ogni lavoratore assunto costituisce incremento della base occupazionale.*

Infine, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti, in tal caso valgono le condizioni già viste precedentemente per l'ammissione al beneficio.

### ***Misura del credito d'imposta***

Il credito d'imposta spetta nella misura di 333 € per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Tale importo passa a 416 € nel caso di assunzioni di “lavoratori svantaggiati”.

Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra:

- il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese;
- il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007.

La determinazione del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato viene effettuata alla fine di ogni mese.

L'assunzione fatta entro la fine del mese, se sussistono le condizioni, dà comunque diritto al credito d'imposta.

Per quanto riguarda l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro parziale, il credito d'imposta spetta in proporzione alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

### **CUMULO CON ALTRI AIUTI**

Si precisa che: **il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno comunitarie, né con altri aiuti regionali legati all'occupazione e all'investimento.**

La norma, ha lo scopo di evitare che, per effetto del cumulo, siano superati i massimali previsti.

Inoltre, l'eventuale cumulo illegittimo è sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione di sanzioni.

Il divieto di cumulo, opera anche per quanto riguarda il regime "de minimis", più precisamente i due aiuti sono cumulabili a condizione che non ci sia il superamento dei massimali previsti per il credito d'imposta.

Non rientrano nel divieto di cumulo, in quanto hanno natura diversa dagli aiuti di stato, le misure fiscali di carattere generale, rivolte cioè a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale.

### **CAUSE DI DECADENZA**

Le cause che determinano la decadenza dal diritto a fruire del credito d'imposta sono le seguenti:

- ***qualora il numero complessivo dei dipendenti***, (a prescindere dal tipo di contratto) mediamente occupati nell'anno, ***risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti occupati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2007.***  
La decadenza e gli effetti ad essa legati, operano a partire dall'anno successivo a quello di rilevazione della differenza.
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese.

Altre cause di decadenza sono le seguenti:

- accertamento definitivo di violazioni alla normativa fiscale e contributiva *in materia di lavoro dipendente*, commesse negli anni 2008, 2009 e 2010 per le quali siano state irrogate sanzioni non inferiori a 5.000;
- accertamento definitivo di violazioni alla normativa *sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori*, commesse negli anni 2008, 2009 e 2010 per le quali siano state irrogate sanzioni non inferiori a 5.000;
- provvedimenti della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

### **MODALITA' DI ACCESSO E DI FRUIZIONE AL CREDITO D'IMPOSTA**

La procedura da seguire è la seguente:

- i soggetti interessati all'agevolazione, devono trasmettere – in via telematica - un'istanza al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal primo giorno del

mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e comunque non oltre il 31 gennaio 2009;

- l'istanza dev'essere presentata utilizzando l'apposito modello approvato dal Direttore dell'Agenzia e disponibile sul sito internet.

L' Agenzia delle Entrate a sua volta:

- analizza le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione;
- verifica l'ammissibilità al beneficio;
- comunica ai richiedenti, entro 30 giorni dalla data di presentazione, l'accoglimento della richiesta o il diniego.

I soggetti, le cui istanze non sono accolte per esaurimento dei fondi, possono presentare a partire dal 1° al 20 aprile degli anni 2009 e 2010, una nuova istanza nella quale l'importo richiesto non può essere superiore a quello indicato in precedenza nell'istanza originaria.

Le nuove istanze, ammesse all'agevolazione, sono ammesse al beneficio entro i limiti delle risorse disponibili a seguito di:

- rinunce al credito richiesto;
- mancato invio della comunicazione.

### ***CONTROLLI E RECUPERO***

L'attività di controllo consiste sia nella verifica dell'esistenza dei presupposti di legge per l'ammissione al credito d'imposta, sia nella determinazione dell'esatto ammontare dello stesso.

Inoltre, qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale del credito d'imposta, per il mancato rispetto delle condizioni previste o per il verificarsi di una causa di decadenza, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Cordiali saluti

*Centro Studi Cafasso*